



## Caseifici sociali del Trentino

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/10/2000	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	gg/mm/aaaa	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%	retribuzione utile al calcolo del TFR
gg/mm/aaaa	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

### LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/10/2000	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Statuto di LABORFONDS
01/10/2000	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL
01/01/2007	ad oggi	1	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

<sup>1</sup> Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

### LABORFONDS

Da 01/10/2000 può aderire al Fondo il personale operaio a tempo indeterminato dei Caseifici sociali del Trentino. Da 01/01/2004 può aderire al Fondo anche il personale impiegatizio a tempo indeterminato dei Caseifici sociali del Trentino.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.
- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6

mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# **CONTRATTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEI CASEIFICI SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

Indice:

29/07/2003 CCPL rinnovo economico

22/06/2000 CCPL rinnovo economico

## **29/07/2003**

Estratto dal:

**Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di primo ed unico livello) per il personale dipendente dai Caseifici Sociali della Provincia di Trento.**

### **Art.35 Previdenza complementare**

A decorrere dal mese di ottobre 2000 è prevista l'istituzione del trattamento di previdenza integrativa a favore del personale operaio a tempo indeterminato dei Caseifici sociali del Trentino, tramite adesione al Fondo Pensione regionale. Tale previsione, dal 1° gennaio 2004, è estesa al personale impiegatizio a tempo indeterminato. La partecipazione al Fondo Pensione regionale (Laborsfonds) è alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro;
- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento a carico del lavoratore. E' prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi nella misura complessiva a suo carico del 2 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- Quota del TFR pari al 2 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR stesso nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati alla data del 28.04.1993;
- Versamento integrale del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati alla data del 28.04.1993.

Il versamento della contribuzione sarà effettuato con le modalità già previste per Laborsfonds.

Decorrenza e durata

Il presente accordo si applica al personale in forza alla data di stipulazione.

Fermo restando che le modifiche alla parte normativa decorrono dalla data di stipulazione del medesimo, salvo quanto espressamente previsto per specifici istituti, il presente Contratto ha decorrenza quadriennale per la parte normativa (1.1.2003 – 31.12.2006) e biennale per la parte economica riferita ad inflazione (primo biennio: 1.1.2003 – 31.12.2004; secondo biennio: 1.1.2005 – 31.12.2006).

## **22/06/2000**

Estratto dal:

**Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di primo ed unico livello) per il personale dipendente dai Caseifici Sociali della Provincia di Trento.**

### **8. Previdenza complementare**

A decorrere dal mese di ottobre 2000 è prevista l'istituzione del trattamento di previdenza integrativa a favore del personale a tempo indeterminato dei Caseifici sociali del Trentino, tramite adesione al Fondo Pensione regionale. Tale previsione riguarda esclusivamente il personale operaio, in attesa dei necessari chiarimenti operativi in ordine alla posizione degli impiegati agricoli rispetto ai versamenti ai Fondi pensione (in particolare per quanto concerne il TFR)

La partecipazione al Fondo Pensione regionale (Laborsfonds) è alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro;
- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento a carico del lavoratore. E' prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi fino ad un massimo del 2 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- Quota del TFR pari al 2 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR stesso nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati alla data del 28.04.1993;
- Versamento integrale del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati alla data del 28.04.1993.

Il versamento della contribuzione sarà effettuato con le modalità già previste per Laborsfonds.

---